

6521139 ✓



BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI
Lussemburgo

REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO
“BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI -
B.E.I. FIXED-REVERSE FLOATER 1998-2013”
di nominali lire 500 miliardi

3 FEB 1998

Articolo 1 - Importo, tagli e titoli

Il prestito obbligazionario “Banca Europea per gli Investimenti - B.E.I. Fixed-Reverse Floater 1998-2013” di Lire italiane 500 miliardi è costituito da n. 100.000 obbligazioni del valore nominale di Lire 5.000.000 ciascuna, rappresentate da titoli nel taglio unico da una obbligazione.

I titoli sono al portatore e non sono frazionabili: a richiesta e contro rimborso delle spese, possono essere resi nominativi e viceversa. Le cedole resteranno sempre pagabili al portatore. A richiesta e contro rimborso delle spese, potranno altresì essere rilasciati speciali certificati nominativi rappresentativi di un raggruppamento di titoli a taglio fisso di cui al primo comma del presente articolo; il pagamento degli interessi su tali certificati avverrà mediante stampigliatura.

Articolo 2 - Prezzo di emissione

Le obbligazioni sono emesse al prezzo di Lire 5.000.000 l'una.

Articolo 3 - Godimento e durata

Il prestito ha godimento 5 febbraio 1998 e sarà integralmente rimborsato il 5 febbraio 2013, salvo quanto indicato al successivo art. 5.

Articolo 4 - Interessi

Dalla data di godimento, le obbligazioni fruttano, sul valore nominale, interessi lordi calcolati con riferimento all'anno commerciale (360/360), pagabili in cedole annuali posticipate, il 5 febbraio di ogni anno e sono soggette alla disciplina fiscale di cui al D. Lgs. 1° aprile 1996 n. 239.

La prima cedola, pagabile il 5 febbraio 1999 è pari al tasso lordo annuo dell'11,15% mentre le cedole pagabili il 5 febbraio 2000, 5 febbraio 2001 e 5 febbraio 2002 sono pari al tasso annuo lordo del 6,50%.

Le rimanenti undici cedole, pagabili annualmente dal 5 febbraio 2003 al 5 febbraio 2013, saranno calcolate secondo la seguente formula:

Tasso annuo = 15% - (2 * LIBOR lire 12 mesi * 365/360), con un massimo del 6,50% lordo annuo.

Le cedole pagabili dal 5 febbraio 2003 al 5 febbraio 2008 non potranno assumere valore negativo e le cedole pagabili dal 5 febbraio 2009 al 5 febbraio 2013 non potranno essere inferiori al 3% lordo annuo (minimo garantito).

✓

Per "LIBOR lire 12 mesi" si intende il parametro LIBOR (London Interbank Offered Rate) a 12 mesi della lira italiana, rilevato alla pagina 3740 del circuito Telerate alle ore 11.00 a.m. di Londra del secondo giorno lavorativo a Londra antecedente la data di godimento delle cedole.
Le cedole annue lorde saranno arrotondate allo 0,01% più vicino.

Articolo 5 - Acquisti sul Mercato

La Banca Europea per gli Investimenti si riserva la facoltà, durante l'intera vita del prestito, di acquistare qualsiasi quantitativo di obbligazioni di cui al presente regolamento, dandone immediatamente avviso a Cariplo.

Le obbligazioni acquistate a norma del primo comma del presente articolo potranno essere ammortizzate.

Cariplo non assume alcuna responsabilità verso gli obbligazionisti in relazione a quanto previsto nel presente articolo.

Articolo 6 - Rimborso

Salvo quanto disposto al precedente art. 5, il prestito sarà rimborsato in un'unica soluzione il 5 febbraio 2013.

Il rimborso verrà effettuato alla pari e senza alcuna deduzione per spese.

Le obbligazioni cesseranno di essere fruttifere dalla data stabilita per il rimborso. Non è prevista la facoltà di rimborso anticipato del prestito.

Articolo 7 - Servizio del prestito

Il pagamento degli interessi e il rimborso del capitale verrà effettuato presso la Monte Titoli S.p.A. e presso gli sportelli in Italia della Cariplo S.p.A. per i titoli ritirati dalla Monte Titoli S.p.A. dietro presentazione dei certificati rappresentativi dei titoli stessi.

Articolo 8 - Garanzie

La Banca Europea per gli Investimenti è impegnata per tutta la durata del prestito e fino al suo totale rimborso a non accordare ad altri creditori obbligazionisti garanzie speciali senza farne beneficiare ugualmente i possessori delle obbligazioni di cui al presente prestito.

Articolo 9 - Termini di prescrizione

I diritti degli obbligazionisti si prescrivono per quanto concerne gli interessi, decorsi 5 anni dalla data di scadenza delle cedole e, per quanto concerne il capitale, decorsi 10 anni dalla data in cui le obbligazioni sono divenute rimborsabili.

Articolo 10 - Regime fiscale

Gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni sono soggetti all'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50% nei termini previsti dal D. Lgs. 1° aprile 1996 n. 239.

Le obbligazioni sono esenti dall'imposta sulle successioni ai sensi dell'art. 12, lettera i) del D. Lgs. 31 ottobre 1990 n. 346.

Articolo 11 - Quotazione

La Banca Europea per gli Investimenti richiederà l'ammissione alla quotazione dei titoli sul Sistema Telematico delle Borse Valori Italiane (MOT).

Articolo 12 - Prerogative diverse

Le obbligazioni sono comprese fra i titoli sui quali la Banca d'Italia è autorizzata a fare anticipazioni. Le obbligazioni possono inoltre essere accettate quali depositi cauzionali presso le Pubbliche Amministrazioni e sono ammesse per la copertura delle riserve matematiche e delle cauzioni legali delle Compagnie di Assicurazioni.



Articolo 13 - Varie

Qualora la data per il rimborso del capitale o per il pagamento delle cedole coincida con un giorno festivo nel luogo di pagamento, l'obbligazionista riceverà il relativo pagamento nel primo giorno lavorativo utile successivo, senza peraltro avere diritto agli interessi per tale periodo aggiuntivo.

Il possesso delle obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni del presente regolamento.

Tutte le comunicazioni concernenti il presente prestito saranno fatte, ad ogni possibile effetto, ove non diversamente disposto dalla legge, con pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il presente prestito è soggetto alla legge italiana; in particolare saranno applicabili al presente prestito le disposizioni di legge italiane relative ai titoli e alle cedole smarriti, sottratti, distrutti o deteriorati. Per l'esecuzione di tutti i suoi obblighi verso gli obbligazionisti la Banca Europea per gli Investimenti elegge domicilio presso l'Amministrazione Centrale della Banca d'Italia in Roma.

Per ogni controversia tra gli obbligazionisti e la Banca Europea per gli Investimenti è competente il Foro di Roma.